



Numero registro generale 32147/2021

Numero sezionale 9844/2022

Numero di raccolta generale 34364/2022

Data pubblicazione 22/11/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Oggetto

REGOLAMENTO
CONFINI

Ud. 28/10/2022 - CC

R.G.N. 32147/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32147-2021 proposto da:

(omissis)

, domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis)

;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1716/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 20/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.

Osserva



Il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti:

<<ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

- *la Corte d'appello di Bari rigettata l'impugnazione proposta da (omissis) e (omissis), confermò la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda avanzata dagli appellanti nei confronti di (omissis) per non essere stata rinnovata la procedura di mediazione nel termine stabilito dal Tribunale;*
- *i soccombenti appellanti propongono ricorso sulla base di quattro motivi*

Osserva

1. Con il complesso censoratorio di cui ai primi tre motivi, denunziante violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 2, d. lgs. n. 28/2013, i ricorrenti assumono, in sintesi, che, pur avendo avviato il tentativo di conciliazione oltre il termine di quindici giorni fissato dal Giudice, il primo incontro davanti al Mediatore (fissato per il 6/3/2016), al quale la controparte non si era presentata, e l'udienza per la verifica davanti al Tribunale (9/6/2016) erano decorsi per intero i tre mesi prescritti.

1.1. La doglianza è manifestamente fondata, dovendo trovare applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Sez. 2, n. 40035, 14/12/2021, Rv. 663177).

1.2. Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono per non essere stato giudicato valido il primo esperimento tentativo, resta assorbito>>.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio.

Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2022.

Il Presidente

(Luigi Lombardo)

